

ospedaliero nonché ogni terapia, in vista, tra le altre, di operazioni di negazione di consenso a qualsivoglia terapia di sopravvivenza artificiale e di richiesta ai sanitari di apprestare cure palliative (Trib. Modena 27 febbraio 2009).

- Persona in possesso di capacità piena di intendere e volere, in vista di atti di negazione del consenso rispetto alle terapie di 'rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata o artificiale' e di richiesta ai medici di apprestare le cure palliative più efficaci, da compiere qualora un possibile evento futuro la privi della capacità di esprimere la propria volontà (Trib. Prato 8 aprile 2009; Trib. Modena 13 maggio 2008; 5 novembre 2008; 14 maggio 2009).
- Persona affetta da documentate turbe del comportamento enfatizzate da abusi alcolici (Trib. Modena 22 aprile 2009).
- Condizione di incapacità non attuale, ma che ha interessato la persona con una significativa frequenza in passato, tanto da far ritenere probabile, e non solo astrattamente possibile, la condizione di rinnovata incapacità di poter esprimere il proprio consenso/dissenso alle cure e a qualsivoglia tratta-

C'ERA UNA VOLTA... UNA TERRA DI NESSUNO. L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, UNAFAVOLA A LIETO FINE

Sommario: 1. Una premessa istantanea L'apertura del cerchio 1.2. L'importanza dell'uomo, la dolcezza nel linguaggio 2. Una storia all'italiana 3. I presupposti o il presupposto 4. Il progetto di sostegno, il ruolo di strumento prioritario di protezione, la residualità dei vecchi istituti 5. C'era una volta... una terra di nessuno 6. Un abito su misura per il destinatario, anzi, un capo di fine sartoria 7. L'amministratore di sostegno di qualità: «*basta che un lume, in una lontananza*» 8. A ruota libera 9. La chiusura del cerchio

1.1 Una premessa istantanea. L'apertura del cerchio

Una premessa, che verrà poi ripresa alla fine. Don Tonino Bello, compianto vescovo di Molfetta, diceva che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati.

1.2. L'importanza dell'uomo, la dolcezza nel linguaggio

L'amministrazione di sostegno è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico con la l. 9 gennaio 2004, n. 6 ed è ben espresa, in tutta la sua rilevante portata, già nell'art. 1 (che, chissà per quale recondita ragione, non è stato trasposto, al pari di tanti altri articoli di questa legge, nel codice civile), articolo che attribuisce a tale misura «la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

L'amministrazione di sostegno, tuttavia, è qualcosa di più, ha una qualità aggiunta e questa qualità è altrettanto magistralmente espresa, quanto al rapporto tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario, da un antico adagio di un **anonimo cinese**, che sintetizza perfettamente la *ratio* della riforma e che così recita:

«Non camminare davanti a me, potrei non seguirti,
non camminare dietro di me, non saprei dove condurti,

- Disturbo disintegrativo dello sviluppo, evolutosi in una grave forma di psicosi (Trib. Roma 21 novembre 2008).
- Persona in coma farmacologico, in vista della negazione di consenso a trasfusioni di sangue e della richiesta ai medici di apprestare le cure palliative più efficaci, conformemente alla propria precisa volontà espressa in precedenti dichiarazioni scritte (Trib. Modena 1 dicembre 2008).
- Giovane schizofrenico (Trib. Roma 17 dicembre 2008).
- Persona affetta da encefalopatia multi-lacunare, parkinsonismo e sindrome depressiva, ma con attuale capacità gestionale, in previsione di malattia allo stato terminale o lesione irreversibile ed invalidante o di aggravamento del morbo, che impedisca la negazione del consenso a qualunque trattamento terapeutico e la richiesta ai sanitari di applicazione delle cure palliative più efficaci (Trib. Modena 19 dicembre 2008).
- Forma ingravescente di sclerosi multipla e disturbi comportamentali degeneranti in incontrollate manifestazioni maniacali (Trib. Modena 26 gennaio 2009).
- Persona perfettamente cosciente e presente a se stessa, che si alimenta solo con modeste quantità di liquidi e rifiuta il ricovero

gioco d'azzardo ed all'abuso di alcool (Trib. Roma 30 luglio 2008).

- Per il compimento di un solo atto e per una durata predeterminata anche breve, quale impedire che al beneficiario, che sta per operarsi, vengano praticate trasfusioni ematiche da lui in ogni caso rifiutate, anche se dovesse apparire necessarie per mantenerlo in vita (Trib. Modena, 16 settembre 2008; Trib. Bologna 4 giugno 2008).
- In assenza dell'audizione del beneficiario, incapace di rapportarsi con terzi dal punto di vista comunicativo (Trib. Piacenza 16 settembre 2008).
- Psicosi cronica con episodi di schizofrenia (Trib. Genova 29 settembre 2008).
- Persona affetta da patologia neurologica grave [sindrome psicoorganica in cerebropatia cerebro-vascolare ischemica cronica] (Trib. Roma 30 settembre 2008).
- Sindrome autistica (Trib. Roma 15 ottobre 2008; Trib. Milano 3 dicembre 2008).
- Prestazione di consenso informato per i trattamenti sanitari in nome e per conto di paziente ricoverato presso ospedale psichiatrico perché sofferente di disturbo bipolare ed affetto da epilessia e deficit cognitivi (Trib. Trieste 20 novembre 2008).

cammina al mio fianco e saremo sempre amici».

Pensiamo un pò a come sarebbe bella l'idea dell'amministratore di sostegno-amico, da intendere non come l'amico tradizionale, 'statico', dell'infanzia, del quotidiano, del sabato sera, ma come l'altra parte di un rapporto di amicizia dinamica, costruttiva, del divenire.

Possiamo dire, dunque, che il più grande merito della Legge 6/2004 è stato quello di avere reso **protagonista l'uomo**, con le sue debolezze, le sue inclinazioni, le sue aspirazioni, i suoi rifiuti, le sue richieste e le sue esigenze, uomo che è andato così a sostituirsi alla vecchia protagonista della tutela di una volta: la patologia.

Altro merito della riforma è anche quello di avere addolcito il linguaggio: non si parla più di 'invalido' o 'handicappato' o 'diversamente abile' ma di persona priva in tutto o in parte di autonomia (in linea con il termine 'persona disabile' ufficializzato dall'OMS nel 2001 e ripreso dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 30.3.2007, firmata da 82 Paesi e ratificata dall'Italia con la l. 3 marzo 2009, n. 18); non si parla più nemmeno di esame ma di audizione del beneficiario e si utilizzano i termini 'prote-

zione', 'sostegno' o 'cura' e non più quello di 'limitazione'.

2. Una storia all'italiana

L'amministrazione di sostegno ha una sua storia. Ed è una storia tipicamente italiana. Ci sono voluti, infatti, undici anni dal primo disegno di legge governativo (cd. Bozza Cendon, n. 2571 del 1993) perché la Legge vedesse la luce. Ed è vero che il provvedimento è stato varato all'unanimità, ma solo perché è stata stralciata la parte riguardante l'abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione. I tempi, allora, non erano maturi per arrivare a tanto. 1993/2004, dunque. Eppure, ancora prima del 1993 si erano registrati fermenti prodotti da una nuova sensibilità venutasi ad affermare nel nostro Paese nei rapporti tra infermità e diritto privato. Grande peso, in proposito, ebbe un convegno interdisciplinare, organizzato a Trieste nel giugno 1986, dal titolo «*Un altro diritto per il malato di mente*», da cui è sostanzialmente scaturita una proposta di riforma (appunto, la bozza Cendon), che teneva conto anche dei suggerimenti attinti dalle riforme già allora approvate in altri Paesi europei (Austria, Francia e Spagna).

autonoma, dipendendo sempre dal circuito assistenziale in quanto affetta da schizofrenia e paranoie con tratti autistici, necessitando di intervento ad alta intensità sulle 24 ore in contesti protetti (Trib. Trieste 23 maggio 2008).

- Encefalopatia vascolare e osteoporosi, condizione di dipendenza dagli altri che può esporre la persona a rischi manipolativi (Trib. Trieste 31 maggio 2008).
- Assenza di una specifica diagnosi che espliciti il tipo di patologia da cui è affetto un soggetto, la cui menomazione fisica e psichica è tuttavia resa evidente dalla complessiva situazione personale e gestionale del beneficiario, consolidatasi nel tempo e non modificabile (Trib. Piacenza 5 giugno 2008).
- Persona in coma vigile da anosia cerebrale (Trib. Trieste 2 luglio 2008).
- Persona con modesta minorazione psichica e con crisi epilettiche generalizzate dal 2005 (Trib. Modena 22 luglio 2008).
- Persona affetta da idrocefalo congenito, ritardo mentale, ma con quasi completa autonomia gestionale (Trib. Modena 22 luglio 2008).
- Persona affetta da grave disagio psichico, con disturbo di personalità, con tendenza compulsiva a spendere il denaro, dedicata al

- Grave deterioramento cognitivo da demenza degenerativa di tipo misto a rapido peggioramento (Trib. Trani Sez. di Ruvo di Puglia 17 luglio 2007).
- Dipendenza da stupefacenti e disturbo 'borderline' di personalità (Trib. Milano 13 dicembre 2007).
- Grave ritardo mentale e sindrome di Down (Trib. Catania 29 gennaio 2008).
- Personalità affetta da prodigalità in persona psichicamente menomata, perché di notevole suggestibilità, incapacità di resistenza a taluni stimoli esterni, fragile e dipendente dall'altrui (e più forte) volontà (Trib. Modena 20 febbraio 2008).
- Soggetto affetto da prodigalità e dedizione al gioco (Trib. Modena 20 marzo 2008).
- Alcolismo cronico (Trib. Trieste 10 maggio 2008).
- Sclerosi laterale amiotrofica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva, con paziente che ha lasciato disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali ed invasivi (Trib. Modena 13 maggio 2008).
- Persona che, precocemente istituzionalizzata, non ha mai avuto una vita di relazione

Per accertare la paternità dell'amministrazione di sostegno, non occorre fare ricorso alla prova del DNA giuridico, essendo a ragione ritenuto il padre il prof. Cendon. Tuttavia, non possiamo trascurare il contributo del compianto prof. Franco Basaglia, padre di un'altra grande trasformazione culturale, sfociata nella Legge 180/1978 (c.d. 'legge Basaglia'), poi confluita nella Legge 833/1978, che ha liberato i malati di mente dai manicomi, reinserendoli nel loro ambiente, ed abrogando altresì l'art. 420 cod. civ., che sanciva l'automatismo tra il ricovero in manicomio e l'interdizione.

Piace pensare ad un collegamento tra l'opera di Basaglia ed una poesia del grande poeta Mario Luzi, dal titolo 'Secondo nostra legge', un passo della quale così recita:

«Divergono talora Legittimità e Giustizia,
il cuore umano ecco si tortura, difficilmente il giusto si cattura,
il grumo che rimorde al fondo dell'anima perdura,
che restino il giusto e il legittimare, avvinti
ghiati fra loro fortemente, sempre ...»

Quante volte, infatti, anteriormente al 2004, di fronte ad un infelice di stampo lombrosiano o, per più avvicinarci ai nostri giorni,

ad un Moorsbrugger, simbolo 'mustiliano' della complessità del male e delle contraddizioni dell'animo umano, è stata loro stretta la legittimità riguardo alla giustizia; e quante volte il giudice si è torturato, quante volte ha cercato, raccogliendo l'invito del poeta, di far sì che «restino il giusto e il legittimare avvinghiati fra loro fortemente, sempre».

E quanto pesavano i silenzi! Come mirabilmente affermava **Franco Basaglia**, infatti, «è nel silenzio di questi sguardi che egli si sente posseduto, perduto nel suo corpo, alienato, ristretto nelle sue strutture temporali, impedito di ogni coscienza intenzionale».

La conclusione di questa parte storica è in linea con la già evidenziata importanza dell'uomo. Tornano alla mente alcune belle parole di **Hannah Arendt**, che diceva che «se cominciasimo a dire la verità e cioè che non siamo altro che ebrei, ciò significherebbe esporci al destino degli esseri umani i quali, non essendo protetti da alcuna specifica legge o convenzione politica, non sono altro che esseri umani».

Non sono altro che essere umani: ebbene, quanti esseri umani, nonostante la Legge 6/2004, sono ancora oggi sprovvisti della condizione di persona?

- Ipertensione arteriosa, sindrome ansioso-depressiva con discontinuità del tono dell'umore (Trib. Genova 23 ottobre 2006).
- Soggetto affetto da morbo di Parkinson e propenso a dilapidare il modesto patrimonio di famiglia (Trib. Trieste 19 gennaio 2007).
- Persona invalida civile, non vedente (Trib. Trieste 31 gennaio 2007).
- Disabile fisica con tendenza all'isolamento (Trib. Trieste 12 febbraio 2007).
- Persona disorientata nel tempo o parzialmente nello spazio, affetta da estesa patologia tumorale richiedente urgenti interventi terapeutici e inconsapevole del proprio stato di malattia (Trib. Milano 5 aprile 2007).
- Soggetto affetto da una forma di gioco d'azzardo patologico (Trib. Piacenza 29 maggio 2007).
- Persona da lungo tempo in stato vegetativo, assistita e curata dalla sorella (Trib. Genova 30 giugno 2007).
- Grave forma di Alzheimer (Trib. Bari 5 luglio 2007 e 5 settembre 2008; App. Bari 14 novembre 2008).
- Sindrome laterale amiotrofica (Trib. Sassari 14 luglio 2007).

diato e chiaro per evidenziare la grande portata della riforma.

Casi di applicazione dell'amministrazione di sostegno:

- Persona analfabeta (Trib. Pinerolo 9 novembre 2004).
- Amnesia e momenti di confusione (Trib. Genova 3 marzo 2005).
- Persona centoduenne, in isolamento assoluto, senza contatti con terzi (Trib. Roma 7 giugno 2005).
- Coma vegetativo da encefalopatia post anossica (Trib. Reggio Emilia 4 novembre 2005).
- Overdose di stupefacenti (Trib. Perugia sez. Foligno 10 novembre 2005).
- Grave stato di ansia (Trib. Savona 2 maggio 2006).
- Soggetto da tempo dedito all'uso di stupefacenti, ricoverato d'urgenza in reparto psichiatrico (App. Torino 19 maggio 2006).
- Personalità emotivamente instabile (Trib. Reggio Emilia 24 maggio 2006).
- Disturbo dell'umore, con difficoltà emotive e relazionali (Trib. Genova 10 maggio 2006).

O meglio, perché la legge considera gli esseri umani solo a partire dalle persone?

E perché c'è chi propone, in via assertivamente provocatoria, che nel concetto di 'persona' rientri solo chi ha autocoscienza, senso morale e razionalità, con esclusione dei neonati molto prematuri, dei ritardati mentali gravi e di coloro che sono in uno stato vegetativo permanente? (Vd. **Gianfranco Vazzoler**, pediatra e componente della consulta di bioetica di Pordenone, nel suo intervento al convegno del 30.10.2008 presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze).

Forse, raccogliendo l'auspicio del poeta che «restino il giusto e il legittimare avvinghiati fra loro», dovremmo ricostruire l'ordinamento, a partire dalla vita.

3. I presupposti o il presupposto?

Due paiono *prima facie* i presupposti (fissati dall'art. 404 cod. civ.) dell'amministrazione di sostegno.

- 1) **Un'infermità o menomazione fisica e/o psichica**, anche temporanea.
- 2) **La stretta dipendenza**, da una delle due cause patologiche, dell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

A questi presupposti si affianca la previsione, contenuta nell'art. 1 della Legge 6/2004, della **finalità della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. L'art. 1, in particolare, è stato definito da Cass. 12 giugno 2006, n. 13584 **la stella polare** che orienta l'interprete nell'applicazione della legge 6/2004. Se volgiamo poi lo sguardo all'art. 2 della legge, vediamo che rileva nuovamente il concetto della privazione dell'autonomia, a prescindere da cause di natura psicologica: infatti, l'articolo intitola la rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile 'Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia'. Allora, più in generale, si potrà senz'altro affermare che presupposto dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno è una inadeguatezza gestionale, con riferimento al compimento di una o più (se non tutte quante le) operazioni della vita quotidiana, dovuta a cause di natura psichica, fisica, sensoriale, relazionale, anagrafica, logistica, etno-culturale. Non si tratta di una distinzione da poco, atteso che se ci si arresta alla patologia (art. 404 cod. civ.) avremo un ambito molto esteso di beneficiari, che si espande fino a

l'oggetto, ex art. 405 cod. civ., la durata, la finalità di integrazione e di modifica nel prosieguo del decreto di nomina, ex art. 407 cod. civ.), della proporzionalità dell'intervento alle reali esigenze del beneficiario e dell'idoneità della misura per una migliore protezione e valorizzazione della persona amministrata.

5. C'era una volta... una terra di nessuno

Il merito della Legge 6/2004 e dei tanti Giudici Tutelari che l'hanno applicata – e la applicano – con corretta benevolenza, è stato quello di aprire le porte di questo strumento di protezione 'privilegiata' a tantissime persone che un tempo erano escluse da qualsivoglia forma di tutela. Infatti, vigente la precedente normativa, si era formata un'ampissima zona grigia nella quale venivano a trovarsi tutte le persone non affette da patologie così gravi da richiedere l'applicazione dell'interdizione o dell'inabilitazione ma neppure in condizioni di forma psicofisica a tal punto brillanti da potercela fare da sole. Questa 'terra di nessuno' oggi è stata conquistata e colonizzata dall'amministrazione di sostegno.

La casistica è molto vasta e la gamma dei beneficiari che segue è il modo più imme-

Tuttavia ci pare che subordinare l'applicazione dell'una o dell'altra misura alla complessità o meno del patrimonio del beneficiario dia luogo ad una evidente discriminazione slegata da qualsivoglia prescrizione di legge e, in ogni caso, a rischio di incostituzionalità.

Tanto più che ogni persona disabile conserva un residuo di capacità comunicativa (oltre che un massimo di capacità affettive) che spesso le persone a lui vicine possono comprendere, coltivare, e tradurre in atti e comportamenti idonei a proiettare, anche nel mondo giuridico, l'intima ed effettiva sua volontà.

Per fortuna ci ha pensato la prevalente giurisprudenza di merito a determinare una sostanziale 'Caporetto' dell'interdizione, cioè l'arretramento delle avanguardie, prima, e delle retrovie, poi, che volevano marchiare indelebilmente la persona, chiudendola ancora in una antistorica 'gabbia giuridica', di cui gettare a mare le chiavi, e cancellandola così dalla faccia dell'ordinamento giuridico.

Soprattutto, questa giurisprudenza ha allargato la gamma dei beneficiari della misura, confermandone le caratteristiche della maggiore conservazione possibile della capacità d'agire, della flessibilità del rimedio (per

ricomprendervi i depressi, ma se l'orizzonte viene allargato ai 'senza autonomia' (artt. 1 e 2 Legge 6/2004), allora l'area di applicabilità si estenderà ulteriormente, fino, per esempio, ad abbracciare i carcerati (che non siano stati condannati alla pena accessoria dell'interdizione legale) o gli immigrati appena arrivati nel nostro Paese e, dunque, spaesati e con difficoltà di adattamento, anche linguistico.

4. Il progetto di sostegno, il ruolo di strumento prioritario di protezione, la residualità dei vecchi istituti

Con l'istituto in esame, lo Stato italiano ha varato un **progetto di sostegno esistenziale**, nell'ambito del quale le problematiche di tipo patrimoniale, pur rilevanti, non rappresentano l'unico aspetto possibile della vicenda umana, essendo invece altrettanto importanti **la cura e l'assistenza della persona**.

L'amministrazione e la conservazione del patrimonio vengono confinati a meri strumenti per realizzare le migliori condizioni essenziali del beneficiario e non costituiscono, come nel passato, il solo fine della tutela.

Il beneficiario è il vero protagonista del nuovo sistema di protezione: egli stesso è legittimato ad attivare la procedura (art. 406

cod. civ.), deve sempre essere sentito personalmente e non più semplicemente esaminato (art. 407 cod. civ.), i suoi bisogni, le sue scelte, le sue aspirazioni, il suo diritto di essere informato ed il suo eventuale dissenso sono chiaramente valorizzati dalle varie norme che lo riguardano (artt. 408 e 410 cod. civ.). Tale dissenso, tuttavia, non può spingersi fino a precludere l'attivazione dell'amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali: in tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale che, con ordinanza 19 gennaio 2007 n. 4, ha dichiarato manifestamente infondata – con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 cod. civ. (nella parte in cui non attribuiscono al dissenso dell'interessato efficacia paralizzante in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno o al compimento di atti gestionali), nel rilievo che l'istituto *de quo* è stato pensato e concepito con la **finalità di tutelare un interesse pubblicistico**, quale la protezione delle persone disabili, e **non un interesse personale del solo beneficiario**: basti pensare alla previsione della partecipazione obbligatoria del P.M. al procedimento ed al suo potere-dovere di proporre ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

quest'ultimo), statuendo che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato non con riferimento al grado di infermità, ma piuttosto in relazione «alla **maggior idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze** di detto soggetto, ... ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario a limite dell'art. 405 cod. civ. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole».

La Cassazione, tuttavia, non solo non aiuta nell'individuazione del diverso criterio **'funzionale' (attinente il livello della protezione del beneficiario)**, che va a sostituirsi a quello **'quantitativo' (relativo al grado ed alla durata della malattia o infermità)**, ma suggerisce contraddittoriamente di optare per l'amministrazione di sostegno nell'ipotesi di una «attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere» e di preferire, invece, l'interdizione qualora ci si trovi di fronte alla necessità di gestire «un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni».

Tornando alla Corte di Cassazione e segnatamente alla citata sentenza del 12 giugno 2006 n. 13584, in essa vediamo affermati i seguenti principi:

- «il legislatore ha inteso configurare uno **strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto**, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale»;
- l'ambito di applicazione «va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità ad attendere ai propri interessi del soggetto capace di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua **flessibilità** ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa»;

- lo strumento dell'interdizione, peraltro, «ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe da una diversa misura». Nello stesso senso, più di recente, si è sostanzialmente espressa la Corte Suprema con la sentenza n. 9628 del 22 aprile 2009 (con la quale ha accolto il ricorso presentato dai figli di un uomo ottantannenno contro l'interdizione di

Non pare potersi dubitare della volontà del legislatore di assegnare **all'amministrazione di sostegno il ruolo di strumento generale e prioritario di protezione** delle «persone prive in tutto o in parte di autonomia» (art. 2), riservando agli antichi istituti dell'**interdizione** e dell'**inabilitazione** un **ruolo meramente residuale**, limitato cioè alle sole ipotesi nelle quali il nuovo istituto si riveli «inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario» (art. 413, comma 4, cod. civ.). Non solo. L'art. 404 cod. civ. indica quale beneficiaria «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi»: dal dato letterale emerge che anche la persona che sia affetta da una **infermità psichica** che la ponga nella **impossibilità totale** di provvedere ai propri interessi possa essere assistita da un amministratore di sostegno.

Addirittura, poiché le ipotesi di impossibilità parziale o temporanea vengono contemplate dopo la parola 'anche', dovrebbe discenderne che proprio l'ipotesi di **impossibilità totale** rappresenti **la figura prioritaria** considerata dal legislatore.

Non appare, dunque, possibile sostenere che l'accertamento di una infermità o incapacità psichica totale escluda l'applicabilità della norma di cui all'art. 404 cod. civ. ed imponga il ricorso all'interdizione.

La Corte di Cassazione, per la prima volta chiamata ad esprimersi in materia, nell'effettuare un'opera di perimetrazione dell'istituto, ha evidenziato l'importanza dell'offerta di aiuto, dell'affiancamento a chi è in difficoltà, in un'ottica meno custodialistica e più orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, affermando espressamente il **carattere residuale dell'interdizione** (Cass., 12 giugno 2006, n. 13584).

Qualche mese prima, con la sentenza 9 dicembre 2005 n. 440, la Corte Costituzionale aveva già affermato che solo ove non vengano ravvisati interventi di sostegno idonei ad assicurare protezione al beneficiario, il giudice tutelare può ricorrere alle ben più invasive misure dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Ad ulteriore conferma della tesi qui sostenuta, soccorre il tenore letterale di molte altre norme inserite nella Legge 6/2004.

In primis, l'art. 405, comma 5, n. 2) cod. civ., che, nel prevedere che l'incarico di amministratore di sostegno possa essere conferito

to anche a tempo indeterminato, legittima la conclusione che l'istituto possa essere applicato anche alla fattispecie di incapacità psichica (parziale o totale) non temporanea (pertanto, anche permanente).

In secondo luogo, l'art. 405, comma 5, n. 3) cod. civ., che non pone limiti all'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, consentendo in tal modo al Giudice Tutelare di modularne i poteri attraverso il conferimento, ad esempio, di una rappresentanza generale per gli atti di straordinaria amministrazione, certamente compatibile con le ipotesi di incapacità totale.

Da ultimo, ma non meno importante, l'art. 414 cod. civ. modificato, che, nel rimodulare l'istituto dell'interdizione, **non prevede più l'obbligo** per il giudice di **interdire** i soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi (la norma modificata utilizzava il predetto verbo «devono essere interdetti»), ma contempla la mera facoltà, non più espressa in modo perentorio, di procedere in tal senso, «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

In mancanza di tale ultimo requisito, dunque, anche l'incapace psichico totale e permanente non potrà essere interdetto.

mento terapeutico (Trib. Trieste 3 luglio 2009).

- Extracomunitaria quarantenne sofferente di grave forma di schizofrenia paranoide ed avente necessità di impugnare due decreti di espulsione prefettizi (Trib. Modena 20 luglio 2009).
- Trentatreenne affetto da disturbo della personalità con aspetti di natura psicotica, pur sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio (Trib. Modena 22 luglio 2009).
- Ottantaseienne con deficit cognitivo rilevante per vasculopatia cronica, con note di atrofia e sindrome parkinsoniana (Trib. Modena 29 luglio 2009).

Casi in cui è stata respinta la domanda di amministrazione di sostegno

- Assenza, accertata da perizia, di alcuna compromissione della capacità di intendere e di volere (Trib. Modena 21 dicembre 2005).
- Modesto declino cognitivo (Trib. Modena 4 maggio 2006).
- Coniugi ben lucidi, orientati, consapevoli, perfettamente in grado di esprimere la loro volontà (Trib. Cesena 29 maggio 2006).

- Decisione circa l'interruzione della gravidanza, su cui si era già espressa liberamente e lucidamente l'interessata prima del sopravvenire improvviso dell'infermità (Trib. Como 12 novembre 2007).
- Prestazione del consenso all'amputazione di una gamba con presente un quadro di cancrena secca, atteso l'espesso rifiuto dell'interessato a tale intervento chirurgico (Trib. Modena 27 dicembre 2007).
- In caso di opposizione dell'interessato, affetto da disabilità di natura fisica (tetraplegia), ma che ha evidenziato piena lucidità psichica e risultati assistito da un supporto spontaneo ed efficace da parte dei familiari (App. Bologna 7 aprile 2008).
- Persona che, pur mostrando segni evidenti di ritardo mentale, vive in famiglia sostenuto dall'aiuto di parenti in piena efficienza (Trib. Modena 21 aprile 2008).
- Assenza di gravi alterazioni delle funzioni cognitive e capacità di organizzare la propria quotidianità conferendo in piena autonomia a persone di fiducia la gestione dei propri interessi (Trib. Roma 26 maggio 2008).
- Insufficienza mentale media e sindrome depressiva ansioso reattiva, coesistente con una dimostrata capacità di capire il significato delle proprie piccole e grandi scelte e di

nuovo testo spesso oscillante tra l'equilibrio ed il coraggio, con qualche episodica scivolata nell'azzardo. Tutto questo senza trascurare alcune fondamentali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che in parte hanno rappresentato la conferma e in parte hanno fatto da apripista di un'applicazione della riforma improntata ad un tale *favor* verso l'amministrazione di sostegno da confinare le vecchie misure dell'interdizione e dell'inabilitazione in un ambito meramente residuale.

Ed è proprio la centralità dell'uomo, che emerge a chiare lettere dall'esame del testo legislativo, a consentire qualche 'strappo' nell'interpretazione solitamente asettica della norma; si spiegano così i richiami alla poesia, alla letteratura, al cinema e alla musica di cui è permeato il presente lavoro.

CLAUDIO TAGLIAFERRI

Avvocato del Foro di Piacenza

E-mail: ctagliaferri@benussietagliaferri.191.it

orientarle in maniera coerente con i propri interessi e con il proprio benessere materiale e morale, oltre che con un'attuale collocazione in un contesto familiare protettivo e tranquillizzante (Trib. Lodi 30 luglio 2008).

- Prestazione del consenso informato ad un intervento chirurgico lieve (PEG) ma indispensabile per la sopravvivenza, stante la prevalenza dell'urgente stato di necessità sul consenso stesso [Trib. Trieste 17 dicembre 2008; *id.* per prestazione del consenso informato ad emotrasfusioni, atteso lo stato di necessità configurato dal potenziale pregiudizio grave alla salute (Trib. Modena 29 giugno 2009)].
- Prestazione del consenso informato alla terapia emotrasfusionale nonché del consenso/accettazione di alternative terapeutiche alle emotrasfusioni, stante l'attuale piena capacità di intendere e di volere e di manifestare il proprio consenso/dissenso informato ai medici (Trib. Genova 6 marzo 2009).
- Persona perfettamente e pienamente capace di intendere e di volere e non attualmente affetta da alcuna incapacità fisica o psichica, in previsione di una eventuale e futura incapacità (Trib. Firenze 8 aprile 2009).
- Coniugi affetti l'uno da disturbo bipolare con comportamenti maniacali, l'altro da disturbi della personalità, ma senza concrete

esigenze di sostegno sul piano economico-patrimoniale (vivendo della sola pensione del marito) e sul piano della cura della salute (in quanto seguiti dai servizi sociali e da quello della salute mentale (Trib. Modena 20 luglio 2009).

Casi di rigetto della domanda di interdizione a vantaggio dell'amministrazione di sostegno:

- Schizofrenia di tipo catatonico, deficit delle funzioni intellettive (Trib. Messina 14 settembre 2004).
- Persona affetta da disturbi del sonno, crisi d'angoscia e prodigalità (Trib. Bologna 20 settembre 2005).
- Soggetto con grave ritardo mentale [morbo di Down] (Trib. Bologna 21 settembre 2005).
- Tetraparesi spastica con ritardo mentale medio (Trib. minorenni Milano 29 maggio 2006).
- Prodigalità senza conseguenze sulle capacità cognitive ma incidente negativamente sulla gestione della vita quotidiana (Trib. Napoli 3 luglio 2006).

mo dare loro. Nostro compito, infine, – e qui ci riallacciamo alla premessa iniziale, parafrasando **Don Tonino Bello** – , è quello di diventare loro compagni di volo, mettendo a disposizione la nostra ala o, nei casi più disperati, procurando loro un'ala di riserva. E se proprio non riuscissimo a spiccare insieme il volo, viene alla mente **Ligabue**, che nel brano dal titolo «*Male non farò*», così canta: «appoggiati a me, che se ci dovesse andar male, cadremo insieme ed insieme sapremo cadere».

ABSTRACT

La Legge 6/2004, con l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'amministrazione di sostegno, ha segnato una svolta epocale nella protezione delle persone 'indebolite', elevando l'uomo a protagonista e relegando in secondo piano la malattia e, soprattutto, l'incapacità. Con il presente articolo si intende offrire uno spaccato dell'applicazione del nuovo istituto su larga parte del territorio nazionale, attraverso una ricca casistica di beneficiari, ma si vogliono anche evidenziare i passi in avanti nella valorizzazione della nuova misura con il contributo della giurisprudenza di merito, particolarmente attenta a fornire risposte ai bisogni sociali ed a colmare i vuoti normativi con un'interpretazione del

è la quantità dell'amministrazione a fare la differenza, ma il sorriso e la pacca sulla spalla ogni tanto e, ove occorra, il rimprovero. La carota e il bastone, appunto.

E non dimentichiamoci neppure del lume, in una lontananza.

- **Che dire infine agli amministratori di sostegno familiari?**

Solo due parole, che fanno una canzone di **Ligabue**, dal titolo «*Niente paura*»: «niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così». E un auspicio: che dei loro cari soggetti all'amministrazione di sostegno possano fare di ogni desiderio un fiore, di ogni lacrima un sorriso, di ogni dolore una stella.

9. La chiusura del cerchio

Compito di noi tutti (amministratori di sostegno, familiari e non, giudici tutelari, difensori, operatori dei servizi socio-sanitari) è quello di contribuire a rendere meno tormentato il cammino delle persone che si trovano in quella che una volta era la 'terra di nessuno' e di aiutarli nella loro 'seconda nascita': la prima, infatti, per dirla sempre con **Giuseppe Pontiggia**, li ha trovati impreparati al mondo, mentre la seconda dipende da ciò che sapre-

- Schizofrenia paranoidea (Trib. Milano 4 febbraio 2008).
- Soggetto affetto da gravissima, progressiva, irreversibile demenza senile aggravata (Trib. Bari 9 febbraio 2008).
- Soggetto affetto da severo deficit cognitivo e non in grado di compiere alcuna azione in modo autonomo né di determinarsi autonomamente dal punto di vista sia personale che patrimoniale (Trib. Milano 16 marzo 2009).

Casi di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione a vantaggio dell'amministrazione di sostegno

- Progetto di sostegno con la cooperazione del medico e dell'assistente sociale e con il coinvolgimento dei fratelli (Trib. Venezia 10 gennaio 2006)
- *Jus superveniens* rappresentato dalla L. 6/2004 (Trib. Bologna 19 settembre 2007; Trib. Piacenza 17 dicembre 2008).
- Progressivo aggravamento delle condizioni di salute e sostanziale perdita delle capacità di autonomia e di gestione (Trib. Modena 27 marzo 2008).
- Persona affetta da morbo di Down (Trib. Bologna 8 aprile 2008).

- Persona con sostanziale incapacità di rapportarsi criticamente al mondo esterno (Trib. Modena 17 luglio 2008).
- Disturbo delirante cronico (Trib. Bologna 22 maggio 2009).

6. Un abito su misura per il destinatario, anzi, un capo di fine sartoria

Insomma, l'amministrazione di sostegno si configura come un vero e proprio **'abito su misura'** per il destinatario.

La Legge 6/2004, infatti, ha espresso una rivoluzione che non è esagerato definire 'copernicana'.

Infatti, la Legge 6/2004 mette la persona – e non più la malattia – al centro dell'Universo della disabilità, della vecchiaia, della depressione e di tutte le altre forme e manifestazioni del disagio umano.

E come sulla concezione copernicana hanno influito anche suggestioni umanistiche imperniate sulla concezione dell'uomo e della sua dignità ed elevazione spirituale, così l'emanazione della Legge 6/2004 è stata il frutto della finalmente riconosciuta importanza del tenere in conto le – a volte anche limitatissime – capacità del beneficiario, seguen-

- *Cui Prodes?* A chi giova? Semplice. Richiamando la dedica fatta da **Giuseppe Pontiggia** nel proprio libro *«Nati due volte, «a tutti i disabili che lottano non per diventare normali, ma se stessi»* e, questa volta prendendo lo spunto dal brano *«Mi fido di te»* di **Jovanotti**, a tutte quelle persone che vogliono trasformare la vertigine, da paura di cadere, in voglia di volare.

Qualche domanda

- Cosa dire ai Giudici Tutelari?

Di lavorare innanzitutto con l'intelletto, con la tecnica e con l'esperienza e poi, immediatamente dopo, con il cuore.

Ci sia cioè fra Giudice Tutelare e beneficiario, a cominciare dall'audizione, una sorta di ideale stazione trasmittente collegata ad una stazione ricevente.

- Che dire ai colleghi difensori?

Di non spaventarsi se nel corso di un'udienza fissata per l'audizione del beneficiario si emozionano o addirittura si commuovono. Non è un segno di debolezza. E' solo un punto a loro favore.

- Che dire ai colleghi nominati amministratori di sostegno?

Di essere un po' partecipi, di non abbandonare completamente la persona che amministrano. Di evitare la politica del 'giura e fuggi' (dal rapporto umano, s'intende). Non

La provocazione. Proviamo a pensare per un momento all'amministrazione di sostegno come al trionfo della lettera C.

Procediamo in ordine alfabetico.

- Canzone. Quante canzoni possono adattarsi alla materia dell'amministrazione di sostegno! Pensiamo solo a «*Ti regalerò una rosa*» di **Simo-**
ne Cristicchi.

- Capacità e sua conservazione
- Cassazione nn. 13584/2006 e 25366/2006 (quest'ultima sulla difesa tecnica)
- Centralità della persona
- C'era una volta... una terra di nessuno
- Colonna sonora. Se ci fosse bisogno di una colonna sonora dell'amministrazione di sostegno, non occorrerebbe comporla *ex novo*. Esiste già. Può essere ritenuta tale il brano «*Gli aironi neri*», di **B. Carletti, A. Daolio, O. Veroli**, la cui parte finale così recita: «Tu che conosci il mare, portami via con te, dove la notte è chiara ed il cielo è più vicino; tu che conosci il mare e le stelle come guida, prendi quel timone e insegnami la via». Talvolta le canzoni possono diventare la colonna sonora di un'intera esistenza.
- Corte Costituzionale n. 440/2005
- Cuore (della serie: la natura crea i limiti, il cuore li supera).

done le inclinazioni personali, rispettandone le scelte essenziali, tutelandone i diritti fondamentali ed assicurandogli una misura di protezione adeguata alle concrete esigenze di tutela della persona.

‘Abito su misura’ significa che il decreto di nomina dell'amministratore deve essere di volta in volta **calibrato sul caso concreto** prospettato al vaglio del Giudice Tutelare, tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze del beneficiario. Non si tratta più di un vestito da grande magazzino (come accadeva e come, *de residuo*, accade ancora oggi con le sentenze dichiarative dell'interdizione o dell'inabilitazione), ma di un capo di fine sartoria, che talvolta sconfina addirittura nell'abito firmato. In effetti, abbiamo avuto la fortuna, nel corso del tempo successivo all'entrata in vigore della Legge (19 marzo 2004), di leggere decreti che hanno tracciato la strada nell'applicazione dell'amministrazione di sostegno. Mi riferisco, in particolare, a quei Tribunali grazie ai quali hanno trovato per la prima volta la luce, fra l'altro, il c.d. ‘progetto di sostegno’ (da mettere in pratica con la cooperazione della famiglia, del medico di base, dell'assistente sociale e/o dei servizi sociosanitari), la figura del ‘co-amministratore di sostegno’ (a cui sono riservati compiti di particolare complessità tecni-

co-specialistica o che è chiamato ad affiancare l'amministratore di sostegno famigliare anziano o a sua volta malato) e le numerose pronunce nell'ambito della salute e del consenso informato [autorizzazione all'amministratore, in caso di incapacità del beneficiario, a prestare il consenso ad un intervento chirurgico (Trib. Roma 18 luglio 2009) o a trattamenti sanitari (Trib. Trieste 20 novembre 2008), reiezione del ricorso ove sia stato accertato uno stato di necessità prevalente sulla prestazione del consenso (Trib. Trieste 17 dicembre 2008; Trib. Modena 29 giugno 2009), rilascio all'amministratore, nel rispetto di una volontà precedentemente espressa dal beneficiario, dell'autorizzazione a negare ai sanitari il consenso a procedere a terapie di sopravvivenza artificiale, in particolare a ventilazione assistita, ad alimentazione con idratazione, a trasfusioni di sangue (Trib. Prato 8 aprile 2009; Trib. Modena 27 febbraio 2009; id. 16 settembre 2008; Trib. Bologna-sez. dist. Imola 4 giugno 2008; Trib. Modena 13 maggio 2008), in caso di persona gravemente menomata, ma in grado di esprimersi attraverso il sintetizzatore vocale, nomina di un amministratore di sostegno non per l'attività di manifestazione della volontà, ma solo per l'attività materiale di redazione degli atti e delle istanze dirette a

disponibilità, la capacità di ricavare EMOZIONI dall'incarico svolto (emozioni che rimettono in circolo le energie), la fermezza. Insomma, la carota ed anche il bastone, in senso eufemistico, quando occorre.

Basta, insomma, che l'amministratore di sostegno, pur se non è sempre vicino, illumini, anche a tratti, la strada che percorre il beneficiario. Basta cioè che *un lume, in una lontananza, si riaccenda nel mondo, a quando a quando.*

Il salto di qualità dell'amministratore di sostegno sta proprio in questo: nel riuscire a far sì che il beneficiario, anziché limitarsi a chiedergli soltanto 'dove sei?' o formulargli una richiesta del tipo 'ho bisogno', gli si rivolga dicendogli semplicemente: 'So che ci sei, io ti sento', oppure idealmente chiamandolo «**O capitano, mio capitano**», così come nel film – capolavoro *L'attimo fuggente* gli allievi salutano il professore Keating che li stava lasciando, così celebrando degnamente colui che era stato per loro l'ispiratore di una nuova, straordinaria esistenza.

8. A ruota libera

Possiamo concludere con una provocazione e con qualche breve risposta a qualche altrettanto breve domanda.

l'essenza dell'amministrazione di sostegno ed il senso, lo spirito, la ratio dell'intera riforma.

«...Basta il mistero, sulla delusa terra, del lume che, a intervalli, appare e sparisce, e avvezzo a sé fa il cuore, come a un palpito ...

Basta che un lume, in una lontananza, si riaccenda nel mondo, a quando a quando».

Pensiamo al **lume**, quindi alla luce che rischiarerà, attraverso l'attività dell'amministratore di sostegno, la vita delle persone che accedono all'amministrazione di sostegno. Ma è una luce **che va e che viene** (*appare e sparisce*); niente paura, perché questi intervalli di luce fanno stare bene quelle persone (*avvezzo a sé fa il cuore*), perché fanno provare loro un'emozione, un sentimento vivo, un fremito (*come a un palpito*).

In sintesi: semaforo verde all'**amministrazione di sostegno di qualità**, che si manifesta non necessariamente con la presenza fisica dell'amministratore in ogni momento al 'capezzale' del beneficiario o pronto a mettersi supino davanti ad ogni richiesta, che talvolta può anche rasentare il capriccio, del proprio amministratore.

L'amministratore di sostegno di qualità ha quali indispensabili ed imprescindibili ingredienti, in ordine di importanza dall'alto al basso, il CUORE, innanzitutto, il sorriso, la

porre in essere il distacco del respiratore artificiale (Trib. Sassari-sez. dist. Alghero 16 luglio 2007), autorizzazione a richiedere ai sanitari, ai fini di lenimento delle sofferenze del beneficiario, le cure palliative più efficaci, compreso l'utilizzo di farmaci oppiacei (Trib. Modena 14 maggio 2009), nomina attuale di un amministratore di sostegno a persona sana e capace, con il compito, nell'eventualità di una sua futura incapacità, di negare il consenso a trattamenti salvifici artificiali [Trib. Modena 19 dicembre 2008; id. 5 novembre 2008. *Contra*, Trib. Firenze 8 aprile 2009 e Trib. Genova 6 marzo 2009, che hanno espresso il diniego all'apertura dell'amministrazione in favore di un soggetto sano e capace. Una soluzione intermedia è prospettata da Trib. Trieste 3 luglio 2009, che ha accolto il ricorso proposto pur in presenza di una condizione di incapacità non attuale ma tuttavia tale (a seguito di episodi significativi passati) da far ritenere probabile – e non solo possibile – una condizione di rinnovata incapacità di esprimere in futuro il proprio consenso o dissenso alle cure ed a qualsiasi trattamento terapeutico), reiezione del ricorso volto alla nomina di un amministratore di sostegno per la prestazione del consenso, negato dal beneficiario, ad un indispensabile intervento chirurgico di ampu-

tazione di un arto in cancrena (Trib. Modena 27 dicembre 2007)]. Certo, l'applicazione è ancora un po' a macchia di leopardo nel territorio nazionale: passiamo da tanti Tribunali che ammettono l'amministrazione di sostegno anche nelle ipotesi più gravi di soggetti 'perduti nel buio della loro mente' (Alzheimer all'ultimo stadio, demenza senile, gravi disturbi psicotici, ed altro), ad altri che le preferiscono l'interdizione anche in quei casi sì di incapacità di intendere e di volere, ma in relazione ai quali il patrimonio del beneficiario non è rilevante né l'attività di amministrazione complessa, così da far scivolare direttamente quei precedenti di giurisprudenza nell'ambito dell'*horribile visu et auditu*.

D'altro canto, richiamando **George Moore** (*The Bending of the Bongb*) «la strada sbagliata pare sempre la più ragionevole».

Esiste anche una zona intermedia, fra le due ipotesi sopra richiamate, che è quella nella quale il Giudice Tutelare ammette la persona all'amministrazione di sostegno ma senza emettere un provvedimento calibrato sulle sue esigenze. Si limita cioè ad attribuire all'amministratore di sostegno tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, in barba al chiaro disposto degli artt. 405, comma 4, nn. 3 (il GT deve indicare l'oggetto

dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere) e 4 (il GT deve indicare gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore) e 407, comma 2, cod. civ. (il GT deve tenere conto dei bisogni, degli interessi e delle richieste del beneficiario).

Direi che in questi casi, sia pure storcendo un po' la bocca, possiamo senz'altro accontentarci di quanto passa il convento, tenuto conto che l'obiettivo primario è quello di evitare l'interdizione o l'inabilitazione e che comunque, in corso d'opera, l'amministratore di sostegno può rivolgersi in ogni momento al Giudice Tutelare (art. 407, comma 4, cod. civ.) per far integrare o modificare il decreto di nomina *in parte qua*.

7. L'amministratore di sostegno di qualità: «*basta che un lume, in una lontananza*»

A questo punto, è bene intenderci su cosa deve avere o, meglio ancora, cosa dev'essere l'amministratore di sostegno.

Si può tentare di farlo con un'altra poesia: «*Basta che un lume, in una lontananza*», di Gaetano Arcangeli.

Ancora una volta, un breve estratto di cinque righe di una poesia contiene tutta